

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SASSARI

Deliberazione N°1044 del 25.09.2009

Oggetto: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 715/2008 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI – SEZIONE LAVORO - NELLE CAUSE RIUNITE N. 389/2005, 391/2005 E 401/2005 R.G. PROMOSSE DA PULINA TOMASO, CARTA AMBROGINO E VALSANI MARIA ALESSANDRA C/UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI – CHIAMATA IN CAUSA DELLA ASL N. 1 DI SASSARI. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI TUTELA DELL'AZIENDA ALL'AVV. PIERFRANCESCO CUBEDDU DEL FORO DI SASSARI.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legge n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 recante "Tutela della Salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna Regionale";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/49 del 03.07.2007 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Sassari;

VISTO l'atto di integrazione del contraddittorio disposto nelle cause riunite al Tribunale Ordinario di Sassari – Sezione Lavoro – promosse dai Signori PULINA Tomaso, CARTA Ambrogino, VALSANI Maria Alessandra, contro l'Università degli Studi di Sassari, chiamando in causa l'Azienda USL n. 1 di Sassari, per ottenere la dichiarazione del proprio diritto all'indennità di equiparazione di cui all'art. 1 della L. 16.05.74 n. 200 e art. 31 del D.P.R. 20.12.79 n. 761 e l'indennità di qualificazione professionale di cui all'art. 45 CCNL del personale del SSN dal 01.09.1995 con condanna dell'Università a corrispondere le indennità a tale titolo maturate e maturande a partire dalla data del 01.09.1995;

VISTA la Sentenza n. 715/2008 emessa in data 18 novembre 2008, con la quale il Giudice del Tribunale Ordinario di Sassari – Sezione Lavoro, preso atto dell'intervenuto pagamento in corso di causa dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda proposta dai ricorrenti e, in accoglimento della domanda proposta dall'Università degli Studi di Sassari, condanna la ASL n. 1 di Sassari al pagamento in favore dell'Università della somma di Euro 31.773,41 oltre interessi legali, condanna altresì la ASL n. 1 di Sassari al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'Università che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre CPA IVA e spese generali;

VISTA la nota in data 18 febbraio 2009 con la quale a parere dell' Avv. Pierfrancesco Cubeddu la decisione del giudice è in primo luogo carente di motivazione, in quanto richiama integralmente l'analoga decisione n. 884/2006 senza esaminare le numerose eccezioni sollevate nel corso del giudizio, e comunque errata in particolare nei seguenti punti:

- 1) irrivalenza della domanda di rivalsa proposta dall'Università nei confronti dell'Azienda;
- 2) carenza di completo supporto probatorio della domanda medesima;

- 3) incompetenza funzionale della Sezione Lavoro;
- 4) travisamento di fatti decisivi, quali la non appartenenza di tutti i ricorrenti a strutture convenzionate;
- 5) sottovalutazione della sospensione della delibera n. 618/2004 da parte dell'Assessorato alla Sanità.

RITENUTO pertanto opportuno che sussistano validi motivi per proporre appello avverso la succitata sentenza;

PRESO ATTO che l'Avv. Pierfrancesco Cubeddu del Foro di Sassari era stato incaricato di tutelare l'Azienda nel 1° grado di giudizio per cui per ragioni di continuità, si reputa opportuno confermare l'incarico anche nel giudizio in appello;

DATO ATTO che per la tutela nella fase di giudizio in argomento appare opportuno prevedere la corresponsione, all'Avv. Pierfrancesco Cubeddu, di un compenso rapportato al minimo tariffario stabilito dal testo del D.M. 8-04-2004 n. 127, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 18-05-2004, S.O. n. 95, relativo alla vigente tariffa professionale, salvo che l'attività di difesa si presenti particolarmente complessa;

ATTESO che sulla base di detto tariffario forense appare congruo presumere, per la tutela nella fase di giudizio considerata, una spesa di € 2.500,00 a titolo di spese legali, oltre rimborso spese forfettizzato per spese di gestione, 2% CPA e 20% IVA, da imputare sul conto CO.GE. n. 61.04.00;

SU PROPOSTA del Servizio Affari Legali;

PRESO ATTO dei pareri positivi espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

- 1) di confermare all'Avv. Pierfrancesco Cubeddu del Foro di Sassari, con Studio in Sassari piazza d'Italia n. 9, l'incarico di tutela in giudizio dell'Azienda, proponendo appello avverso la sentenza n. 715/2008 emessa dal Tribunale di Ordinario di Sassari - Sezione Lavoro – nelle cause riunite promosse dai Signori PULINA Tomaso, CARTA Ambrogino, VALSANI Maria Alessandra, meglio specificata in premessa;
- 2) di prevedere una presumibile spesa di € 2.500,00 a titolo di spese legali, oltre rimborso spese forfettizzato per spese di gestione, 2% CPA e 20% IVA, determinata in base al minimo tariffario di cui al D.M. 8-04-2004 n. 127, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 18-05-2004, S.O. n. 95, quale onorario da corrispondere all'Avv. Pierfrancesco Cubeddu imputando la spesa sul conto CO.GE. n. 61.04.00;
- 3) di autorizzare la spesa di € 3.442,50 sul conto CO.GE. n. 61.04.00 del corrente Budget.
- 4) di incaricare i Servizi competenti degli adempimenti derivanti dal presente atto deliberativo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Battista Mele